


Pubblicato il 10/11/2020

N.00338 2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00424/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2020, proposto da

....., rappresentato e difeso dall'avvocato Gaia Brusciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Ronconi in Ancona, via A. Tiraboschi n. 36/G;

***contro***

Questura Pesaro e Urbino, Ministero dell'Interno rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

***per l'annullamento***

del provvedimento DIV.P.A.S. Cat. A. 12/243/2020/Imm/sb emesso dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Pesaro e Urbino in data 27/08/2020, notificato al Sig. .... in data 28/08/2020, con il quale è stato respinto l'accesso alla procedura ex art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Pesaro e Urbino e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 25 del DL n. 137 del 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2020 il dott. Giovanni Ruiu;

Ritenuto e considerato che:

- il provvedimento impugnato ha fatto applicazione della recentissima normativa di cui all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, la quale necessita di un periodo di "rodaggio" (tenuto anche conto del contesto generale in cui la stessa è stata emanata, si veda: Tar Marche ord. n. 276/2020);
- la presente controversia va dunque definita nella più adeguata sede di merito;
- quanto al fumus boni iuris, va comunque osservato che sembra estendibile, al caso in esame, la circolare congiunta Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 luglio 2020 secondo cui l'istanza di emersione ex art. 103 D.L. n. 34/2020 può essere presentata anche dai cittadini extracomunitari autorizzati a permanere sul T.N. ai sensi del D.lgs. n. 25/2008 (dettando le modalità operative che gli uffici periferici debbono osservare al riguardo)
- non può assumere carattere ostativo all'emersione la prestazione di attività lavorativa successiva alla presentazione della domanda;
- quanto al periculum in mora, la proroga della validità dei permessi di soggiorno in scadenza, disposta dall'art. 103, comma 2-quater, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, è cessata il 31 agosto 2020;
- la domanda cautelare va dunque accolta, ai fini della prosecuzione, da parte della

intimata Questura, dell'iter amministrativo disciplinato dall'art. 103, commi 2 e ss., del D.L. n. 34/2020 e dell'eventuale rilascio, all'esito del procedimento, del titolo di soggiorno richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima),

- accoglie, nei sensi dei cui in motivazione, la domanda cautelare;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 10 marzo 2021;
- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2020 con l'intervento da remoto dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Giovanni Ruiu**

**IL PRESIDENTE**

**Gianluca Morri**

**IL SEGRETARIO**